

- D.G.R. n. 12-8651 del 8/5/96 sulla sistemazione idrogeologica ed idraulica forestale del territorio;
- D.G.R. n. 13-8652 del 8/5/96 sui criteri e sugli ambiti applicativi della concessione di contributi da parte delle Comunità montane per le piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.

In coerenza con i programmi della Giunta della Regione Piemonte che prevedono, ove possibile, la predisposizione di testi unici di legge allo scopo di armonizzare la normativa vigente, l'Assessorato Economia Montana e Foreste ha predisposto un testo unico delle leggi sulla montagna piemontese. Il testo unico è il risultato di un lavoro di ricomposizione delle norme vigenti, riviste e razionalizzate là dove la semplice trascrizione ed assemblaggio potevano dare origine ad incongruenze o a problemi di interpretazione.

Al di là di questi aspetti normativi, si sottolinea che la legge nazionale sulla montagna è in sostanza una legge di indirizzi che affida alle Regioni funzioni e disponibilità finanziarie, indicando come soggetto attuatore degli interventi di riqualificazione ambientale e sviluppo sociale ed economico la Comunità montana. Il problema consiste nella scarsità dei finanziamenti di cui, allo stato attuale, dispongono le Comunità montane per potere svolgere le funzioni ed i compiti a loro assegnate dalla normativa vigente.

All'interno di un quadro finanziario ancora incerto e scarsamente programmato da parte dello Stato, le Comunità montane nella Regione Piemonte dispongono comunque della quota loro riservata dal Fondo regionale per la montagna inserita nel bilancio regionale. Il Fondo regionale è costituito dal 20% del gettito dell'addizionale sul consumo del gas metano (20.000 miliardi nel 1995, 23.400 nel 1996), che è ripartito alle Comunità montane per il 30% in funzione della popolazione residente, per il 70% in funzione dell'estensione territoriale.

Un altro problema di particolare importanza è quello del trasferimento di competenze e delle deleghe, che occorre chiarire con estrema urgenza, in quanto la Comunità montana, ad esclusione della Regione che ha funzioni di programmazione molto più ampie e generali, è l'unica struttura pubblica che è stata istituita per promuovere lo sviluppo sociale ed economico del suo territorio.

Un'ultima considerazione è relativa alla predisposizione di un sistema informativo a favore delle zone montane, come previsto dalla Legge 97/94. In Piemonte è prevista la realizzazione di centri di servizio polifunzionali da insediare presso le Comunità Montane, al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti dalla distanza dai centri provinciali, e di costituire sportelli per il cittadino mediante un adeguato sistema informatico. I centri di servizio polifunzionali assumeranno il ruolo di polo di aggregazione degli strumenti a disposizione dei Comuni e dell'utenza, e di nodo di raccolta e smistamento dei flussi informativi regionali e provinciali.

Le Comunità montane assumono, quindi, la veste di perno centrale nel governo del territorio montano e nel rapporto fra le amministrazioni ed i cittadini residenti nelle zone montane.

7. REGIONE TOSCANA

Per l'attuazione della Legge 97/94 la Regione Toscana ha predisposto un disegno di legge regionale "Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna", che si propone di affrontare in maniera complessiva le disposizioni contenute nella legge nazionale, in una prospettiva che considera la montagna stessa come risorsa suscettibile di determinare lo sviluppo civile, sociale, economico ed ambientale, nonché come bene collettivo.

La proposta di legge regionale applica il principio ispiratore delle legge nazionale, che supera la contrapposizione fra conservazione e sviluppo grazie alla valorizzazione della presenza umana e al ruolo delle autonomie locali.

Le Legge 97/94 comprende una pluralità di disposizioni, volte a costituire un punto di riferimento unitario, ma difficilmente applicabili alle realtà regionali che, in sede di attuazione, non solo debbono recuperare gli eventuali "sfilacciamenti", mantenendo e rafforzando l'organicità degli interventi per la montagna, ma altresì rendere i medesimi coerenti con il quadro complessivo dell'attività regionale nei vari settori di intervento, evitando in particolare sovrapposizioni o duplicazioni delle procedure.

Il disegno di legge regionale prevede un Fondo regionale per la montagna che dovrà finanziare:

1. gli interventi speciali di competenza delle Comunità montane di cui alla Legge 97/94, in quanto sono affidate alle Comunità stesse l'individuazione e la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
2. le altre spese di investimento delle Comunità montane per la realizzazione dei progetti, relative ai piani di sviluppo delle Comunità montane;
3. le quote di co-finanziamento, eventualmente a carico delle Comunità montane, per la realizzazione di progetti assistiti dal finanziamento comunitario.

Il progetto di legge sul fondo destina il 30% del totale alle finalità di cui al punto 1, ripartito direttamente dalla Regione tra le C.M. sulla base di parametri oggettivi; il 70% è destinato a finanziare le altre finalità con un meccanismo che prevede:

1. il riparto tra le province su parametri oggettivi;
2. l'approvazione dei piani di sviluppo delle C.M. da parte delle Province;
3. la valutazione e la selezione dei progetti delle C.M. da parte delle Province, sulla base degli indirizzi, delle priorità e dei criteri recati dalla legge prima citata, attualmente all'esame del Consiglio. Il fondo regionale per la montagna è alimentato oltre che dai trasferimenti statali, da risorse proprie recate dal bilancio annuale della regione e da introiti ancora da definire derivanti da sanzioni amministrative e/o alienazione di beni.

Il disegno di legge attua, peraltro, le altre disposizioni di legge contenute nella Legge 97/94 (interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali, esercizio venatorio, rimboschimenti, forme di gestione associata e consorziata, elettrificazione rurale, sportello per il cittadino, ecc.).

Appare significativo ricordare che la Regione Toscana, per l'attuazione dell'art. 1, comma 4 e 5 della Legge 97/94, con Legge regionale 5/95 sul governo del territorio ha individuato lo strumento generale per tutelare e valorizzare le vocazioni e le potenzialità dei diversi territori della regione e delle zone montane (PIT, Piano di indirizzo territoriale).

Parallelamente all'attuazione della Legge 97/94 la Regione Toscana ha avviato una riflessione sulle tematiche legate alla montagna, che si è concretizzata nella conferenza regionale sulla montagna, organizzata nell'autunno del 1994 per discutere i problemi e le risposte da formulare per l'attuazione delle norme contenute nella legge nazionale.

Uno degli esiti della conferenza è stato quello di addivenire ad un “Piano della montagna toscana” (attualmente all’esame del Consiglio Regionale), incentrato su tre prospettive essenziali:

- perseguire una diversificazione normativa per tradurre in termini giuridici la specificità del sistema montagna e la sua oggettiva diversità rispetto alla realtà della pianura;
- fissare il concetto di distretto ambientale come ambito territoriale (ordinariamente corrispondente a più di una Comunità montana), caratterizzato da una ben definita vocazione di sviluppo socioeconomico, alla cui scala ricondurre la valutazione dei progetti di intervento del sistema delle Autonomie Locali;
- sostenere la progettazione locale e realizzare le specifiche disposizioni di legge in merito agli interventi prioritari.

Il Piano si propone di superare la dicotomia “conservazione/sviluppo”, che rischia di congelare le potenzialità evolutive dei sistemi economico-ambientali, sia mediante interventi integrati nel campo delle politiche dell’ambiente, della pianificazione territoriale, della razionalizzazione turistico-produttiva, sia avviando una verifica degli spazi di differenziazione normativa.

Sul primo versante, gli ambiti strategici del Piano riguardano:

- il territorio e l’ambiente, considerati come fattori di produzione;
- la rete del turismo, sia riferita all’offerta esistente, sia alla crescente domanda;
- il patrimonio storico ed immobiliare, come risorsa ancora scarsamente esplorata;
- le produzioni tipiche alimentari ed artigianali, che possono rappresentare il potenziale motore di ricomposizione delle aree montane;
- la rete dei servizi sociosanitari, formativi culturali.

Sul secondo versante, la diversificazione normativa richiede l’elaborazione di concetti e di categorie giuridiche proprie dello “sviluppo montano”, che consentano una differenziazione delle regole attinenti le funzioni economiche e produttive, l’organizzazione dei servizi, l’uso del territorio.

8. REGIONE LOMBARDIA

La legge quadro nazionale 97/94 sulla montagna ha trovato in Lombardia un terreno "fertile" in quanto gli interventi e le iniziative a favore delle aree montane sono già state oggetto di attività legislative regionali di settore.

L'adozione di un quadro di norme regionali sulle zone montane, preesistenti alla legge nazionale, viene considerata dalla Regione Lombardia in maniera positiva in quanto testimonia attività già maturata in materia di valorizzazione e sviluppo dell'economia montana, e quindi "anticipatrice" e parzialmente attuativa della Legge 97/94, pur in assenza di un suo recepimento complessivo.

Nel corso del corrente anno, però, la Giunta regionale ha individuato la riqualificazione del territorio di montagna come uno degli obiettivi prioritari del Programma regionale di sviluppo (approvato con deliberazione n. VI/14313 del 14 giugno 1996). Una delle prime fasi di attuazione prevede la predisposizione di un progetto di legge di recepimento della legge 97/94, cui stava lavorando l'Assessorato Autonomie Locali e Federalismo.

Nel promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, si provvederà a ripartire le competenze tra i vari livelli di governo presenti sul territorio, intervenendo anche in materia istituzionale (e modificando la legge regionale 13/93) con l'intento di ottimizzare le risorse da impegnare per lo sviluppo della montagna nel suo complesso e migliorare, in modo significativo, la qualità della vita dei cittadini residenti nelle zone montane.

Rispetto agli adempimenti regionali relativi alla Legge n. 97/94 si rileva che:

- **art. 1, comma 3** - La Regione Lombardia ha provveduto, con Legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 "Ordinamento delle Comunità montane", al riordino delle Comunità montane in attuazione agli artt. 28 e 29 della Legge 142/90;
- **art. 2, comma 3 e 4** - Con la Legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 "Ordinamento delle Comunità... montane", artt. 24 e 25, viene istituito il Fondo regionale per la montagna e si determinano i criteri per la ripartizione dei contributi tra le Comunità montane. Sono stati già erogati:

- *anno 1994*: Lit. 8.000.000.000 (D.G.R. n. 60439 del 6 dicembre 1994);
- *anno 1995*: Lit. 8.000.000.000 (D.G.R. n. 1574 del 4 agosto 1995);
- *anno 1996*: Lit. 10.000.000.000 (D.G.R. n. 14574 del 14 giugno 1996).

Per il 1997, la Legge regionale 16 febbraio 1996, n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998" prevede l'erogazione di Lit. 12.000.000.000 a favore delle Comunità montane.

- **art. 8, comma 2** - Le indicazioni concernenti la gestione programmata della caccia e l'istituzione di aziende faunistico-venatorie hanno trovato applicazione nella Legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 "Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio". La legge regionale costituisce, ancora oggi, il quadro di riferimento normativo in materia di protezione della fauna e della caccia. Sulla base della normativa in essa contenuta sono stati affrontati:

- regolamento regionale 23 novembre 1979, n. 2 (allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare);
- regolamento regionale 10 giugno 1989, n. 2 (disciplina e gestione dell'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi);
- regolamento regionale 22 dicembre 1989, n. 3 (disciplina delle aziende faunistico venatorie);
- regolamento regionale 30 giugno 1981, n. 1 (funzionamento dei fondi provinciali per la tutela della produzione agraria);
- regolamento regionale 31 luglio 1989, n. 2 (gestione delle aziende faunistiche);
- regolamento regionale 26 agosto 1989, n. 3 (disciplina delle zone per l'allevamento dei cani per le gare cinofile);
- regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4 (gestione delle aziende agro-venatorie).

In materia è stata anche approvata la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

- **art. 9, comma 2, 4 e 5** - Con la Legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale", in seguito modificata ed integrata, vengono impostate le linee della politica forestale in Lombardia in tutte le sue sfaccettature, vengono ripartite le competenze tra i vari livelli di governo, è regolamentata la gestione dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, sono previsti interventi di riassetto del sistema forestale, recupero del patrimonio

boschivo, incentivazione alla piantumazione di essenze pregiate e alla creazione di vivai forestali. Sulla base della legge regionale 8/76 sono stati erogati (a richiesta del beneficiario) contributi a favore di interventi previsti dai piani e dai programmi elaborati da Comuni, Comunità montane e Parchi, e realizzati da enti pubblici e da privati.

Con la legge regionale 30 novembre 1991, n. 30 "Interventi finalizzati all'agricoltura in montagna" viene promosso il potenziamento dell'agricoltura di montagna mediante finanziamenti per interventi volti a perseguire la razionalizzazione del processo produttivo, lo sviluppo di una politica per la qualità, la valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

Il primo biennio di attuazione (1993/1994) ha comportato per la Regione impegni per un totale di Lit. 19.105.444.145, mentre, per il secondo biennio (1995/1996), la previsione di spesa complessiva si attesta in Lit. 25.500.000.000.

Restano ad oggi del tutto inattuato in Lombardia le altre disposizioni della Legge 97/94 contenute nei sottoelencati articoli:

- **art. 3** (riordino della disciplina delle organizzazioni montane);
- **art. 13, comma 4** (agevolazione per l'acquisto di terreni e per l'accesso di giovani alle attività agricole);
- **art. 14** (decentramento di attività e servizi nei Comuni montani);
- **art. 19** (premi di insediamento per il trasferimento della residenza ed attività economiche nei Comuni montani);
- **art. 23** (delega di competenza ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti per l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle merci).

Nessuno di questi interventi è, infatti, derivato dalla normativa regionale antecedente la legge nazionale in oggetto e non sono stati avviati programmi attuativi delle prescrizioni disattese.

Capitolo II - Quadro finanziario

a. Risorse finanziarie ordinarie per la montagna erogate dal Ministero dell'Interno

Si riportano i trasferimenti statali destinati alle sole Comunità Montane. L'attuale regime dei trasferimenti erariali alle Comunità montane (trattasi di una finanza di trasferimento) si basa sulle disposizioni, ormai a regime, del Decreto legislativo n. 504 del 30/12/92 (riordino della finanza degli enti territoriali) che prevedono l'erogazione da parte dello stato di somme derivanti da diversi fondi.

Si tratta, per l'anno 1995, di cinque specifici fondi tutti erogati dal Ministero dell'interno che qui di seguito sono stati riepilogati in un'unica tabella (Tab. A). Per l'anno 1996 i fondi erogati dal predetto Dicastero passano da cinque a quattro in quanto il fondo previsto dalla Legge n. 93 del 23/3/81 per lo sviluppo della montagna, è passato alla diretta competenza delle Regioni, ai sensi della Legge n. 549 del 28/12/95 di accompagnamento alla Legge finanziaria 1996. I dati previsionali 1997/98 sono in parte necessariamente orientativi, poiché andranno quantificati da successivi provvedimenti annuali.

Come si può vedere nella tabella A, i valori del 1995 si attestano sui 400/410 mld. destinati a 328 comunità montane, pari ad una media di poco più di un miliardo per comunità, mentre i valori del 1996 subiscono complessivamente una diminuzione, attestandosi attorno ai 340 mld. Ciò è dovuto sia alla drastica riduzione del fondo nazionale ordinario (passato in un primo tempo, in base al disposto del comma 9 dell'art. 3 del Decreto-legge n. 323 del 20/6/1996, da 14 a 7 mld. annui, e successivamente ridotto a 6,125 mld. ai sensi del comma 9 dell'art. 3 del D. L. n. 323 del 20/6/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 425 dell'8/8/96) che alla mancata erogazione da parte del Ministero dell'interno, a partire dall'anno 1996, del predetto fondo per lo sviluppo della montagna previsto dalla sopracitata Legge n. 93/81.

Tab. A - Risorse finanziarie ordinarie per la montagna

Comunità montane

Quadro riassuntivo

Mld.

	1995	1996	1997*	1998*
FONDO ORDINARIO dotazione ordinaria	179,2	182,1	184,7	188,4
FONDO CONSOLIDATO contributi oneri contrattuali	72,2	72,2	72,2	72,2
FONDO NAZIONALE ORDINARIO contributi investimenti	14,0	6,125	6,125	6,125
CONTRIBUTO AMMORTAMENTO MUTUI anni precedenti 1993	79,4	79,4	-	-
CONTRIBUTI SVILUPPO MONTAGNA Legge 93/1981	60,0	-	-	-
TOTALE	404,8	339,825	263,025	266,725

* Previsioni

Fonte: elaborazione CTIM su dati del Ministero dell'interno e del Ministero del Tesoro

Di seguito, nelle tabelle da B ad F, si evidenziano i singoli fondi, già raggruppati nella tab. A. L'insieme di questi fondi costituisce la dotazione ordinaria a favore delle Comunità montane già esistente anteriormente all'entrata in vigore della Legge 97, dotazione che permarrà tale anche nell'attuale nuovo assetto legislativo.

Ogni fondo ha una specifica origine e destinazione, che viene illustrata di seguito.

Tab. B - Fondo ordinario

Contributo ordinario pari alle dotazioni ordinarie e ai proventi dell'addizionale energetica del 1993

Mld.

1995	1996	1997*	1998*
179,2	182,1	184,7	188,4

* Previsioni

Tab. C - Fondo consolidato

Mld.

1995	1996	1997*	1998*
72,2	72,2	72,2	72,2

* Previsioni

Fonte: Elaborazione del CTIM su dati forniti dal Ministero dell'interno e dal Ministero del Tesoro

Il fondo consolidato, a fronte di specifiche spese correnti, comprende le risorse assegnate nell'anno 1993 per i seguenti interventi finanziari:

- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-90 relativo al comparto del personale degli enti locali;
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge n. 285 del 1/6/77 (occupazione giovanile);
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 730 del 28/10/1986 (personale assunto a seguito di calamità naturali);
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-87 relativo al comparto del personale degli enti locali.

Tab. D - Fondo nazionale ordinario

la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

Mld.

1995	1996	1997*	1998*
14	6,125	6,125	6,125

* Previsioni

Fonte: Elaborazione del CTIM su dati forniti dal Ministero dell'interno e dal Ministero del Tesoro

Il fondo ordinario nazionale, ammontante nel 1995 a 14 mld., ulteriormente dimezzato negli anni successivi in base al sopracitato D.L. 232/96 è specificamente destinato agli investimenti.

Tale fondo viene erogato alle Regioni ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 504 del 30/12/92 (riordino della finanza degli enti territoriali), per il successivo riparto alle sopracitate comunità montane (per metà sulla base della popolazione residente nel territorio montano e per la restante metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale UNCEM).

Tab. E - Specifici contributi

ex L. n. 93 del 23/3/81 per lo sviluppo della montagna

Mld.

1995	1996	1997	1998
60	-	-	-

Fonte: Elaborazione del CTIM su dati forniti dal Ministero dell'interno e dal Ministero del Tesoro

Questo fondo viene erogato a fronte delle spese per i piani di sviluppo socioeconomico delle Comunità montane.

Tale fondo viene erogato alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per il successivo riparto tra le Comunità montane (per metà sulla base della popolazione residente nel territorio montano e per la restante metà sulla base della superficie dei territori classificati montani).

La Legge n. 549 del 28/12/95 (di accompagnamento alla Legge finanziaria 1996) ha disposto (art. 3 c. 1) la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, tra i quali rientra quello disposto dalla Legge n. 93/81. Il fondo in questione verrà sostituito da una quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione (art. 3 c. 10-12), attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo.

Spetta alle Regioni ridestinare tali fondi alle Comunità Montane per finanziare i loro piani di sviluppo.

Tab. F - Contributo sugli oneri di ammortamento mutui

assunti per interventi nel 1993 e anni precedenti

Mld.

1993	1994	1995	1996
79,4	79,4	79,4	79,4

Fonte: Elaborazione del CTIM su dati forniti dal Ministero dell'interno e dal Ministero del Tesoro

Il contributo di 79,4 mld. viene erogato a fronte di ammortamenti per mutui contratti in precedenza.

Per l'anno 1995 il Ministero dell'interno ha provveduto, in base alle disposizioni a regime del Decreto legislativo n. 504 del 30/12/92 (riordino della finanza degli enti territoriali) a trasferire alle comunità montane il *fondo ordinario* e il *fondo consolidato*

L'importo complessivo dei fondi ammontanti rispettivamente a Lit. 167.709.371.142 (fondo ordinario)² ed a Lit. 72.153.049.409 (fondo consolidato o diversi)³ risulta ripartito a livello regionale come nell'allegata tabella (tab. G).

Sono compresi nella predetta tabella anche il *fondo nazionale ordinario investimenti delle comunità montane* (di cui alla tabella D), e il *fondo previsto dalla Legge n. 93/81* (di cui alla tabella E).

² La differenza tra l'importo per gli anni 1995 e 1996 del fondo ordinario (tab. B) e quello riportato nelle tabelle seguenti (tab. G ed H) dipende dalla mancata erogazione, per l'anno 1995, dei trasferimenti erariali alle province autonome di Trento e Bolzano e, per l'anno 1996, dei contributi sia alle suddette province che alla regione Valle d'Aosta.

³ Per quanto riguarda la differenza tra l'importo del fondo consolidato riportato nella tabella C e quello riportato nelle tabelle seguenti, si precisa che essa dipende da variazioni del personale assunto ai sensi della legge n. 730/86.

Tab. G - Trasferimenti ordinari alle regioni e province autonome, anno 1995

<i>Regione</i>	<i>Contributi sviluppo montagna Legge 93</i>	<i>Fondo naz. Ordinario investimenti</i>	<i>Fondo ordinario</i>	<i>Fondo consolidato e diversi</i>	<i>Totale regionale</i>
P.A. Bolzano*	2.391.000.000	1.139.246.100	0	0	
P.A. Trento	2.497.800.000	0	0	0	
Piemonte	4.387.800.000	1.024.274.900	16.480.058.727	2.207.029.794	24.099.163.421
Valle d'Aosta	954.600.000	222.004.800	2.901.504.704	125.767.450	4.203.876.954
Lombardia	5.349.000.000	1.249.328.600	18.086.630.800	2.438.393.564	27.123.352.964
Veneto	2.214.600.000	519.072.800	7.731.998.926	825.470.114	11.291.141.840
Friuli-Venezia Giulia	1.353.600.000	317.159.500	3.959.519.759	1.662.215.107	7.292.494.366
Liguria	1.835.400.000	428.070.700	7.544.574.328	1.008.070.122	10.816.115.150
Emilia- Romagna	2.586.600.000	603.597.400	7.119.510.391	628.971.117	10.938.678.908
Toscana	2.976.600.000	696.264.700	8.446.722.487	1.804.603.429	13.924.190.616
Umbria	2.824.800.000	655.450.200	6.873.084.256	1.905.652.821	12.258.987.277
Marche	1.953.000.000	457.962.800	5.646.772.698	1.600.119.057	9.657.854.555
Lazio	3.477.000.000	802.937.100	10.555.931.555	1.618.172.588	16.454.041.243
Abruzzi	2.961.000.000	686.538.700	9.077.754.647	1.697.698.935	14.422.992.282
Molise	1.349.400.000	315.621.100	4.416.254.398	2.478.741.006	8.560.016.504
Campania	3.544.200.000	835.344.200	12.149.253.290	26.127.941.820	42.656.739.310
Puglia	1.842.000.000	429.829.100	4.330.183.369	2.545.389.175	9.147.401.644
Basilicata	2.307.000.000	541.615.200	7.027.240.503	6.281.238.487	16.157.094.190
Calabria	4.078.200.000	957.940.500	13.303.408.258	15.857.455.656	34.197.004.414
Sicilia	3.394.800.000	781.289.800	8.591.834.700	523.763.994	13.021.688.494
Sardegna	5.721.600.000	1.336.451.800	13.467.133.346	1.086.355.173	21.611.540.319
Totale	60.000.000.000	14.000.000.000	167.709.371.142	72.153.049.409	313.862.420.551

* Le due province autonome di Trento e Bolzano sono considerate congiuntamente per l'attribuzione del contributo in questione

Fonte: Elaborazione CTIM su dati del Ministero dell'interno

Viene riportata di seguito la ripartizione delle risorse finanziarie ordinarie per l'anno 1996 (tab. H). Si sottolinea che il fondo previsto dalla Legge n. 93 del 23/3/81, recante disposizioni integrative della Legge n. 1102 del 3/12/71 (norme per lo sviluppo della montagna), non è più presente dall'anno 1996 in quanto è passato alla diretta competenza delle Regioni sulla base della Legge n. 549 del 1995, di accompagnamento alla legge finanziaria 1996.

Tab. H - Trasferimenti ordinari alle regioni e province autonome, anno 1996

<i>Regione</i>	<i>Fondo naz. Ordinario investimenti</i>	<i>Fondo ordinario</i>	<i>Fondo consolidato e diversi</i>	<i>Totale regionale</i>
Trentino-Alto Adige	482.749.900	0	0	482.749.900
Piemonte	453.829.900	16.845.370.119	2.207.029.794	19.516.029.813
Lombardia	576.042.000	18.345.918.032	2.438.393.564	21.360.353.596
Veneto	235.682.600	7.816.225.548	825.470.114	8.877.378.262
Friuli-Venezia Giulia	137.978.600	3.996.046.092	1.662.215.107	5.796.239.799
Liguria	194.981.600	7.620.221.282	1.008.070.122	8.823.273.004
Emilia-Romagna	273.578.800	7.196.127.645	628.971.117	8.098.677.562
Toscana	316.300.400	8.154.400.255	1.791.808.201	10.262.508.856
Umbria	243.933.200	6.955.970.250	1.905.652.821	9.105.556.271
Marche	235.037.900	5.934.146.466	1.600.119.057	7.739.923.723
Lazio	335.160.400	10.685.848.161	1.618.172.588	12.639.181.149
Abruzzi	281.803.600	9.171.075.696	1.697.698.935	11.150.578.231
Molise	125.818.700	4.524.342.582	2.478.741.006	7.128.902.288
Campania	381.097.200	12.965.210.668	26.343.770.820	39.690.078.688
Puglia	276.659.900	4.328.203.655	2.545.389.175	7.204.252.730
Basilicata	243.791.200	7.102.983.673	6.228.106.502	13.574.881.375
Calabria	425.922.800	13.498.621.900	15.857.455.656	29.782.000.356
Sicilia	356.858.300	8.715.466.624	253.763.994	9.326.088.918
Sardegna	567.352.700	13.627.719.400	1.086.355.173	15.281.427.273
Totale	6.125.000.000	167.537.898.048	72.177.183.746	245.840.081.794

Fonte: Elaborazione CTIM su dati del Ministero dell'interno

b. Contributi aggiuntivi specifici per la montagna provenienti dalla nuova legge per la montagna

Tab. I - Stanziamenti per l'attuazione della legge

Situazione a legislazione vigente - Amministrazioni varie

(art. 25 co. 1 L. 97/1994)

mld

1994	1995	1996
20	28,5	34

Fonte: CTIM

I fondi per il 1994 sono stati impegnati per l'attuazione del Sistema Informativo per la Montagna (vedi paragrafo specifico successivo). I fondi per il 1995 e il 1996 saranno nella quasi totalità utilizzati per il summenzionato progetto SIM, nonché per il progetto del Ministero della Pubblica istruzione relativo alle scuole comprensive (vedi paragrafo specifico successivo).

Tab. J - Fondo Nazionale per la Montagna (presso il Min. del Bilancio e della P.E.)

(art. 25 co. 2 L. 97/1994)

Mld

1994	1995	1996
-	50	300

Fonte: CTIM

Per il riparto alle Regioni già effettuato dal CIPE per l'anno 1995 si rimanda al paragrafo specifico successivo.

c. Altre notizie finanziarie inerenti le comunità montane

In questo paragrafo vengono riportati i mutui concessi dalla cassa Depositi e Prestiti alle Comunità montane, ripartiti per Regione (tab. K). Si noti che nel 1995 e nel 1994 questa forma di finanziamento è diventata più rilevante in quanto le C.M. hanno subito minori restrizioni nell'accesso al credito.